

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 58.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Al responsabile della Segreteria particolare di ciascun componente della Giunta regionale spetta, ove titolare di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il Funzionario preposto alla direzione di un ufficio.

Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento in godimento all'atto del conferimento dell'incarico e per la durata dello stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 maggio 1985

Bernini